

REDDITO IMPRESA E IRAP

Spese per alberghi e ristoranti: trattamento fiscale

di Federica Furlani

Il trattamento fiscale relativo alle **spese per alberghi e ristoranti** coinvolge tanto l'Iva, ai fini della relativa detraibilità, quanto le imposte dirette, ai fini della relativa deducibilità.

L'Iva a credito risultante dalle fatture di acquisto legate a prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande è **interamente detraibile**, sia per il professionista che per l'impresa, secondo le regole dettate dall'[articolo 19 D.P.R. 633/1972](#); a condizione quindi che i **costi** siano:

- **inerenti** allo svolgimento dell'attività;
- **documentati esclusivamente da fattura.**

La **detrazione** non è pertanto ammissibile se la spesa è documentata mediante scontrino o ricevuta fiscale: in tal caso, come chiarito dalla [circolare 23/E/2010](#), l'imprenditore e il professionista possono **dedurre dal reddito** – come elemento aggiuntivo del costo sostenuto per l'acquisto delle prestazioni medesime - l'**Iva non detratta**, sempreché la stessa presenti la natura di “costo inerente”.

Diversamente, non può costituire un costo inerente all'attività esercitata e, conseguentemente, non è deducibile dal reddito, l'Iva documentata mediante fattura e rimasta a carico dell'impresa ovvero del professionista a causa del **mancato esercizio del diritto alla detrazione**.

Nelle ipotesi in cui la prestazione alberghiera o di ristorazione sia fruita da un soggetto diverso dall'effettivo committente del servizio, ai fini della detrazione è necessario che la fattura rechi anche l'intestazione di tale soggetto: ad esempio il datore di lavoro potrà detrarre l'imposta relativa alle prestazioni rese al proprio dipendente in trasferta qualora risulti **cointestatario** della fattura.

Da ultimo, per le **prestazioni alberghiere e di ristorazione qualificabili come spese di rappresentanza**, secondo le definizioni adottate ai fini delle imposte sul reddito, trova applicazione la specifica previsione di **indetraibilità** di cui all'[articolo 19-bis.1, comma 1, lett. h, D.P.R. 633/1972](#).

Per quanto riguarda la deducibilità del costo, con riferimento alla determinazione del **reddito di lavoro autonomo**, l'[articolo 54, comma 5, del Tuir](#) stabilisce che “*Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento*

dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta."

Considerato che la disposizione che limita al 75% la deducibilità dei costi per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande assume carattere di regola generale, la stessa deve trovare applicazione anche quando detti costi, essendo sostenuti in contesti e circostanze particolari, si configurino quali **spese di rappresentanza**: in tal caso il costo sostenuto, deducibile entro il limite teorico del 75% deve rispettare anche l'ulteriore parametro di deducibilità, ovvero il limite dell'1% dei compensi ritratti nel periodo d'imposta.

È importante evidenziare che, dal 2017 ([articolo 8 L. 81/2017](#)), i limiti sopra indicati non trovano applicazione con riferimento alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e **addebitate analiticamente in capo al committente**. Inoltre, se sostenute direttamente dal committente **non** costituiscono **compensi in natura** per il professionista.

Anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa è prevista analoga percentuale di riduzione della deducibilità: l'[articolo 109, comma 5, Tuir](#) stabilisce infatti che *"le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento"*.

La limitazione della deduzione al 75% opera inoltre anche in relazione alle spese che si configurano quali costi di rappresentanza, a cui in ogni caso si devono applicare anche i **limiti di deducibilità** di cui all'[articolo 108, comma 2, Tuir](#):

- 1,5% dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni di euro;
- 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni di euro;
- 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni di euro.

Dalla limitazione al 75% restano invece escluse, per espressa previsione normativa, le spese di vitto e alloggio sostenute dal datore di lavoro per le **trasferte effettuate dai dipendenti** e dai titolari dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, disciplinate dall'[articolo 95, comma 3, del Tuir](#).